

Allegato " " all'atto Rep.n. Racc. n.

STATUTO

della Società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata denominata " **TRIGNO-CASTELLELCE S.c.a.r.l.**".

CAPO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -SCOPI

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita una Società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata denominata "**TRIGNO-CASTELLELCE S.c.a.r.l.**".

La Società ha sede a PALATA(CB), P.zza Pertini n.1. La modifica l'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberata con decisione dell'Organo Amministrativo.

La Società può istituire o chiudere, per il perseguimento delle proprie finalità, ulteriori sedi operative, uffici delegazioni, centri di animazione, rappresentanze mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 3

Oggetto e Scopi

La Società non ha scopi di lucro; ad essa è comunque inibito di svolgere attività con scopi diversi da quelli per cui è costituita.

La Società, coerentemente con le proprie finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito per

la realizzazione del progetto Leader, ha per scopo prioritario la progettazione, la gestione e la realizzazione del PSL di cui al programma comunitario Leader al fine di valorizzare l'area territoriale, che ne sarà interessata, all'uopo indirizzando le proprie iniziative ed interventi al sostegno, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo di quell'area, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali, prestando i servizi idonei a favorire ed ottenere l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.

Nel quadro di un approccio globale e multisetoriale della realtà locale, il Gal intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio Trigno-Castellelce, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla animazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.

La società assume pertanto fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale" come previsto dai programmi comunitari, ed opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Trigno-Castellelce e precisamente nei territori di competenza dei Comuni di:

1. Acquaviva Collecroce
2. Mafalda
3. Montecilfone
4. Montefalcone nel Sannio
5. Montenero di Bisaccia
6. Montemitro
7. Palata
8. Petacciato
9. San Felice del Molise
10. Tavenna

In particolare, indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico dell'area in base ed in coerenza con gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Più precisamente si propone l'obiettivo di animare, sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale inteso nell'insieme di attività agricole, agrituristiche, artigianali, commerciali, culturali, di turismo rurale e di servizi tramite i seguenti interventi:

- a. partecipazione a politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, nazionali e regionali;
- b. promozione di relazioni interregionali ed internazionali, anche mediante l'adesione a reti, con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze, di conoscenze e di metodologie operative, nonché della elaborazione di progetti comuni;
- c. promozione dello sviluppo sostenibile del territorio molisano del Castellelce-Trigno, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti pubblici, soggetti economici ed associazioni sia nelle fasi di elaborazione che in quelle di attuazione dei piani, dei progetti e delle iniziative di sviluppo locale;
- d. assistenza tecnica alle comunità locali, ai promotori di progetti di sviluppo ed alle aziende del territorio;
- e. salvaguardia e la promozione delle produzioni agricole, alimentari ed artigianali e del patrimonio ambientale e culturale locali promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizie e urbanistico, ecc.);
- f. promozione di azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;
- g. promozione, realizzazione e gestione diretta o indiretta di corsi di formazione rivolti ad operatori economici ed a giovani orientati ad avviare nuove iniziative di impresa.

Articolo 4

Soci

Possono far parte della società le persone fisiche, le Società, le Associazioni, gli Enti Pubblici e Privati tra cui le imprese, gli istituti di credito, le Università e gli Istituti di ricerca, le Camere di Commercio, i Consorzi ed altri organismi.

Sono individuate due tipologie di soci:

- a. Enti Pubblici, i quali possono acquisire un numero di quote di importo complessivo inferiore al 50% dell'intero capitale sociale;
- b. Privati, i quali possono acquisire un numero di quote non superiore al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale.

Ogni singolo Ente Pubblico può sottoscrivere un numero non superiore a 5 (cinque) quote. Ogni privato può sottoscrivere un numero non superiore a 15 (quindici) quote.

Per l'ammissione alla Società, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo, dichiarando di essere a conoscenza dello Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle e rispettarle integralmente. In caso di ingresso di nuovi soci, l'Organo di Amministrazione dovrà verificare che venga mantenuta, nella sottoscrizione, la proporzione tra soggetti pubblici e privati, così come sopra stabilito. La responsabilità dei consorziati è limitata alla quota sottoscritta.

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima; quando la società è contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 5

Organi della Società sono:

- a.L' Assemblea dei soci;

b.L'Organo di amministrazione;

c.II Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

d.II Revisore;

Tutte le cariche hanno la durata di 3 esercizi e sono rinnovabili.

Per brevità l'assemblea dei consorziati sarà denominata nel presente Statuto come "l'Assemblea", il Consiglio d'Amministrazione come "Consiglio" o "Organo di Amministrazione".

Articolo 6

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità delle disposizioni di legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata in via prioritaria nella Sede Legale o area Leader ed eventualmente in uno dei Comuni della Regione Molise partecipanti alla società'.

L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera dell'Organo di amministrazione o da chi ne fa le veci, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci.

Sono tuttavia valide le Assemblee convocate senza formalità alcuna quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta anche sul biglietto d'ammissione o sulla comunicazione dell'ordine del giorno; non possono rilasciarsi più di due deleghe; non sono ammesse deleghe agli Amministratori, al Revisore, dipendenti, collaboratori del G.A.L.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tuttavia l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto della società. L'Assemblea può altresì essere convocata in qualsiasi momento, oltretutto nei casi previsti dalla legge, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale, per discutere sugli argomenti proposti dalla richiesta, o quando sarà ritenuto necessario dal Consiglio d'Amministrazione per gli argomenti da esso posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, ed in loro assenza, da altra persona designata in Assemblea. Le delibere delle Assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato in Assemblea anche tra i non Soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, e, in entrambe le convocazioni, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano contemporaneamente almeno la metà del numero dei soci iscritti nel Libro Soci e la metà del capitale sociale. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera circa la partecipazione ad enti, istituti, organismi e Società, designando, ove occorre, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa.

L'Assemblea assume la decisione di transigere e/o compromettere in arbitri nel caso di eventuali azioni legali.

E' compito dell'Assemblea deliberare eventuali modifiche dello Statuto. Spetta pure all'Assemblea deliberare sullo scioglimento della Società.

L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e delibera il compenso a loro spettante. L'Assemblea nomina, tra coloro che sono regolarmente iscritti all'albo dei revisori contabili, il Revisore e ne delibera il relativo compenso.

Articolo 6 bis

Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con deliberazione assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto sopra previsto in tema di assemblea, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 7

Organo d'Amministrazione

La società sarà amministrata da un amministratore unico avente i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016. Quando sarà concretamente applicabile l'art. 11 comma 3 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la società sarà amministrata, a scelta dell'Assemblea, o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di

Amministrazione composto da cinque componenti, tra cui il Presidente ed eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da membri aventi i requisiti previsti dall'art. 11 del D.lgs 19 agosto 2016 n.175.

L'Organo amministrativo, monocratico o collegiale, dura in carica tre esercizi. I membri sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, comma 9 lettera b) del D.lgs. 175/2016, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, dal Vice-Presidente eletto dall'Assemblea. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza esclusioni di sorta, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea. L'Organo amministrativo determina le iniziative da assumere ed i criteri da seguire nella attuazione degli scopi sociali e di quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico inoltre:

- a. Predispone il PSL da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, così come per le eventuali rettifiche e modifiche eventualmente necessarie durante la fase di attuazione; il PSL approvato dall'Assemblea verrà presentato alla Regione;
- b. Sovrintende e coordina l'attuazione del PSL anche mediante apposite commissioni;
- c. Delibera la liquidazione definitiva dei contributi comunitari e nazionali ai beneficiari;
- d. Predispone lo schema di bilancio di esercizio da presentare alla Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e. Stabilisce accordi e convenzioni;
- f. Su proposta del Presidente, assume il personale, conferisce e revoca incarichi ai collaboratori e ne determina il trattamento economico, ratifica le delibere del Presidente assunte in via d'urgenza;
- g. Può procedere al reintegro del Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione dei consiglieri, fatta salva la successiva ratifica dell'Assemblea;
- h. Nomina procuratori speciali per singoli e determinati atti e procuratori alle liti, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione scritta anche via fax o e-mail, almeno quattro giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo (anche fuori della sede legale), del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti e comunque non meno di due volte all'anno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti il Consiglio, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 (dieci) giorni ad iniziativa dei proponenti. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegrafica o con notifica a mani, da effettuarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Non sono ammesse deleghe.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire parte dei propri poteri ad un Consigliere, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera a) del D.lgs. 175/2016, conferendo allo stesso incarichi in materia di responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, organizzativa, di controllo e monitoraggio e quant'altro ritenuto opportuno, stabilendo i poteri, i compensi ed i limiti della delega nel rispetto dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente, gli stessi verranno sostituiti dal Consigliere più anziano di età, scelto tra i membri della categoria (pubblica o privata) di appartenenza. Gli stessi

rimarranno in carica fino all'assemblea che deve essere convocata tempestivamente per la loro sostituzione.

Apposito regolamento, approvato in separata sede dall'assemblea, disciplinerà le modalità per le candidature dei consiglieri.

Articolo 8

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

II Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a. Ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede L'Assemblea dei soci;
- c. Firma gli atti ed i documenti della Società e può delegare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a terzi la firma di particolari e specifici atti e documenti, se lo riterrà necessario;
- d. Provvede, in conformità degli scopi di cui all'articolo 3, alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- e. E' il responsabile amministrativo e finanziario coadiuvato dagli altri consiglieri delegati a tali compiti, all'uopo nominati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- f. Propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni ed il licenziamento di personale, il conferimento e la revoca degli incarichi ai collaboratori;
- g. Adempie a tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Il Presidente provvede a richiedere la sostituzione di un Consigliere che, senza giustificazioni ritenute valide dal Consiglio, non abbia partecipato a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso. In ogni caso di sostituzione dei Consiglieri di amministrazione, coloro che subentrano durano in carica sino al termine dell'esercizio in corso.

Articolo 9

Revisore

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la gestione della Società sarà controllata da un Revisore nominato e funzionante ai sensi di legge. Il Revisore è nominato dall'Assemblea che ne delibera anche il compenso. Si applica l'articolo 2477 del c.c.. Il Revisore esercita anche il controllo contabile.

Articolo 10

Collaborazioni - Comitati - Gruppi di Studio

Per la gestione e l'attuazione del PSL la Società si avvale di dipendenti, collaboratori, animatori, direttori, responsabili di settore, professionisti, tecnici, ed altre figure professionali.

Il Consiglio li nomina, ne determina le mansioni, gli emolumenti, i compensi e le competenze spettanti per il lavoro svolto. I rapporti con i collaboratori sono tenuti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati, laddove designati.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire commissioni, comitati, gruppi di studio, gruppi di valutazione progetti, gruppi di verifiche e controllo, avvalendosi dei consiglieri, dei collaboratori, di tecnici esterni, di esperti e studiosi dei problemi del settore.

I compiti, la composizione, la durata, i mezzi ed i modi di operare dei suddetti organismi sono stabiliti di volta in volta con la deliberazione che li costituisce.

CAPO III - GESTIONE PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE

Articolo 11

Capitale sociale - Entrate

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote in sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge anche relative al diritto di opzione a favore dei soci, con deliberazione dell'Assemblea.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto previsto dal presente statuto non avranno efficacia di fronte alla Società, abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa iscrizione nel libro dei soci.

Il patrimonio della Società è costituito da:

- a. Capitale sociale;
- b. Riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati entrambi a tali scopi destinati;
- c. Contributi volontari, oblazioni, lasciti ed altre eventuali entrate derivanti dalle sue attività istituzionali.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può prevedere, con decisione vincolante per i soci, il versamento da parte dei soci stessi, secondo modalità che stabilirà la stessa

assemblea, di somme di denaro che risultino necessarie per il perseguimento degli scopi sociali. Spetta il diritto di recesso al socio che voti contro la predetta decisione, o che, assente, manifesti successivamente, con comunicazione inviata all'organo amministrativo, volontà contraria alla decisione stessa.

Articolo 12

Liquidazione

La Società può sciogliersi nei casi previsti dalla legge. La liquidazione è decisa dall'Assemblea straordinaria della Società, che stabilisce, dopo estinte tutte le passività, i criteri per la devoluzione del patrimonio.

Articolo 13

Bilancio e Utili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e cessa il 31 dicembre. Non è prevista ai consorziati, sotto qualsiasi forma, ripartizione degli utili netti che resteranno a disposizione della Società per la determinazione di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

Articolo 14

Disposizioni finali

Le controversie che sorgano tra la Società e i soci, ovvero tra essi soci, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisore ovvero nei loro confronti, ma escluse quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da Collegio Arbitrale di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte diligente; arbitro che giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, in modo particolare del Dlgs. 19 agosto 2016 n.175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica). Tutte le clausole del presente statuto, eventualmente in contrasto con il Dlgs. 175/2016, si intendono automaticamente sostituite ed adeguate allo stesso.